



Legge Madia da caos a caos

Puntate precedenti

La riforma della P.A. voluta dal governo Renzi avviene attraverso numerose puntate, sofferte e di difficile applicazione. Sopra tutte quelle relative alla rottamazione della dirigenza, ovvero del divieto ai pensionati di esercitare cariche dirigenziali non gratuite.

Ne ricordiamo alcune : legge 114/2014; circolare n°6/2014; e la legge 124/2015(G.U. del 13/08/15), che all'art. 17, c.3.- modificava il c.9, art.5 della legge 135/2013 in tema di **INCARICHI e di CONSULENZE IN ORGANI di GOVERNO a soggetti PENSIONATI** (lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza , intesi come lavoratori DIPENDENTI e non lavoratori autonomi, ex circolare 6/2014) normando che i suddetti incarichi erano consentiti **solo a titolo gratuito, per durata non superiore ad un anno, non prorogabile nella stessa amministrazione.**

La evidente *ratio* della norma era quella di liberare posti apicali a favore di soggetti giovani. In altre parole, favorire la rottamazione di una classe dirigenziale vecchia, a favore di una giovane. Tutto chiaro? Ovviamente no, perché subito dopo il Governo si rendeva responsabile di eccezioni alla norma, distinguendo tra nomine a valenza politica e nomine su base amministrativa (concorsuali e non solo).

Tra nomine discrezionali e nomine legate alla carriera delle persone. Per gli amici degli amici, non rottamo, per gli altri vale la rottamazione.

Da ciò numerosi quesiti di chiarimento. Da ciò la necessità di una recente CIRCOLARE INTERPRETATIVA emanata dalla Funzione Pubblica (n° 4 del 10.11.15) per dirimere una serie di dubbi interpretativi. Che, purtroppo, restano. Ma analizziamo il testo della circolare e facciamone un riassunto.

- 1) **IL DIVIETO A RINNOVARE/PROROGARE GLI INCARICHI OLTRE UN ANNO E' STATO RISTRETTO AGLI INCARICHI DIRIGENZIALI e DIRETTIVI**, ma NON (dal 28/08/15) agli incarichi di STUDIO e consulenza, nonché per le cariche in organi di GOVERNO delle amministrazioni e degli enti da esse controllate. Permane, in ogni caso la **GRATUITA'** dell'incarico stesso.
- 2) **SOGGETTI INTERESSATI** : il divieto vale per tutti i **SOGGETTI** rientranti nell'elenco ex art.1,c.2 del D.Lgs 165/2001 o in quelli del conto economico consolidato dell'ISTAT (es. società, fondazioni, camere di commercio) e comprende anche Enti e Società controllati dalla P.A.
- 3) Quindi **SONO SOTTOPOSTE a DIVIETO** (pag.2 della circolare, riga 3) anche le **NOMINE IN ORGANI di FONDAZIONI CONTROLLATE dalle AMMINISTRAZIONI STESS**E, anche se non comprese negli elenchi citati sopra.
- 4) Il divieto non opera nei confronti di nomine in organizzazioni internazionali o loro articolazioni nazionali.
- 5) **SONO VIETATI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI A PENSIONATI PUBBLICI** che abbiano compiuto **i 65 anni**. (ex art.33, c. 3, decreto legge 223/2006)
- 6) **SONO VIETATI** gli **INCARICHI DIRIGENZIALI –DIRETTIVI-di STUDIO e CONSULENZA** assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici (circolare 6/2014)
- 7) **SONO VIETATE le COLLABORAZIONI e gli INCARICHI ex art.14 D.Lgs 165/2001 ed ex art.90 del d.lgs.267/2000.**
- 8) **Sono inclusi nel divieto i PRESIDENTI** delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
- 9) **SONO CONSENTITI** gli **INCARICHI DIRIGENZIALI a PENSIONATI** che **non abbiano compiuto i 65 anni** (ex art.19,c.6, D.Lgs 165/2001)
- 10) **SONO CONSENTITI** gli **INCARICHI DIRETTIVI** (es. direttore scientifico) che possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e non

superiori ad un anno (art.5,c.9, decreto legge 95/2012).

- 11) SONO CONSENTITI gli INCARICHI o COLLABORAZIONI prestatati a titolo gratuito, con il LIMITE ANNUALE per gli INCARICHI DIRIGENZIALI o DIRETTIVI
- 12) SONO CONSENTITI gli INCARICHI di DIRETTORE MUSICALE, direttore del coro o corpo di ballo
- 13) SONO CONSENTITI gli INCARICHI di DOCENZA stipulati ex art. 23, legge 240/2010.
- 14) SONO CONSENTITI gli INCARICHI nei Collegi di GARANZIA/COMITATI ETICI ex art.5,c.14, d.lgs.517/1999
- 15) SONO CONSENTITI gli INCARICHI in ORGANI CONSULTIVI (es. organi collegiali istituzioni scolastiche)

Insomma, la lettura della Circolare non consente di chiarire tutti i dubbi interpretativi. Innanzitutto, i motivi sottostanti i DIVIETI ed i PERMESSI. In secondo luogo, la certezza che la legge Madia non ha abolito decine di norme precedenti relative alla P.A., ma ha aggiunto norme a norme, con necessità di “interpretazioni autentiche” delle stesse. Si veda, al riguardo, l’ampia citazione di norme precedenti contenute nella circolare n°4.

Stefano Biasioli

Roma 1 Dicembre 2015